

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Oggetto: Revoca della D.G.R. n. 1140 del 27 settembre 2021 e approvazione nuove linee di indirizzo per il sistema regionale degli standard per la progettazione e realizzazione dei percorsi di formazione professionale.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal Settore Formazione professionale, Orientamento e Aree di crisi complesse dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTO il parere favorevole di cui all'articolo 4, comma 5, della legge regionale 30 luglio 2021, n. 18, sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica, del dirigente del Settore Formazione professionale, Orientamento e Aree di crisi complesse e l'attestazione dello stesso che dalla presente deliberazione non deriva né può comunque derivare un impegno di spesa a carico del bilancio regionale;

VISTA la proposta del direttore del Dipartimento Politiche Sociali, Lavoro, Istruzione e Formazione;

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata nell'allegato "Verbale di seduta"

DELIBERA

1 Di revocare la D.G.R. n. 1140 del 27 settembre 2021, ad oggetto: "Revoca della D.G.R. n. 922 del 29/07/2019 concernente: "Approvazione delle linee di indirizzo per il sistema regionale degli standard per la progettazione e realizzazione dei percorsi di formazione professionale" e approvazione nuove linee di intervento.";

2 Di approvare nuove linee di indirizzo per il sistema regionale degli standard per la progettazione e realizzazione dei percorsi di formazione professionale, contenute nell'allegato "A", parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

3 Di disporre che le attività formative che risultano approvate – finanziate o autorizzate – alla data di approvazione del presente atto, o in fase di valutazione in relazione ad avvisi già emessi, sono portate a conclusione sulla base degli standard in riferimento ai quali sono state approvate.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
Francesco Maria Nocelli

Documento informatico firmato digitalmente

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Francesco Acquaroli

Documento informatico firmato digitalmente



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

- Legge 10 dicembre 2014, n. 183, ad oggetto: “Deleghe al governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell’attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro”;
- Decreto Legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, ad oggetto: “Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l’individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell’articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92”;
- Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ad oggetto: “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;
- Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 150, ad oggetto: “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;
- Decreto Ministeriale 30 giugno 2015, ad oggetto: “Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell’ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13”;
- Decreto Ministeriale 12 ottobre 2015, ad oggetto: “Definizione degli standard formativi dell’apprendistato e criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato, in attuazione dell’articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81”;
- Decreto Interministeriale dell’8 gennaio 2018, ad oggetto: “Istituzione del Quadro nazionale delle qualificazioni rilasciate nell’ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13”;
- D.G.R. n. 802 del 04/06/2012: "Approvazione dei Manuali per la gestione e la rendicontazione dei progetti inerenti alla formazione e le politiche attive del lavoro. Revoca DGR n. 2110/2009", di seguito denominato "Manuale";
- D.G.R: n. 1412 del 22 dicembre 2014, ad oggetto: “Istituzione del Repertorio Regionale dei Profili Professionali e successivo Decreto Dirigenziale Regione Marche del 29 dicembre 2014, n. 676/SIM "Approvazione dei contenuti del Repertorio regionale dei profili professionali" in cui si approvano i contenuti del Repertorio Regionale dei Profili Professionali”



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- D.G.R. n.740 del 05/06/2018, ad oggetto: “D.G.R. n. 1412 del 22 dicembre 2014 recante Istituzione del Repertorio Regionale dei Profili Professionali: aggiornamento, modifica e riorganizzazione del medesimo”;
- DDPF n. 848 del 24 luglio 2018; ad oggetto: "Repertorio Regionale dei profili professionali: aggiornamento, modifica e riorganizzazione delle relative schede."
- D.G.R. n. 922 del 29/07/2019, ad oggetto: “Approvazione delle linee di indirizzo per il sistema regionale degli standard per la progettazione realizzazione dei percorsi di formazione professionale”
- D.G.R. n. 19 del 20 gennaio 2020, ad oggetto: “DGR 802/2012 concernente “Approvazione dei Manuali per la gestione e la rendicontazione dei progetti inerenti la formazione e le politiche attive del lavoro. Revoca DGR n. 2110/2009”: sostituzione dell’allegato “B” (Manuale e costi standard) e modifica dell’allegato “A” (Manuale a costi reali);
- D.G.R. n. 1093 del 03/08/2020, ad oggetto: “Approvazione delle linee di indirizzo delle competenze chiave, linguistiche e digitali per il sistema regionale degli standard per la progettazione realizzazione dei percorsi di formazione professionale”
- D.G.R. n. 1140 del 27/09/2021, ad oggetto: “Revoca della D.G.R. n. 922 del 29/07/2019 concernente: “Approvazione delle linee di indirizzo per il sistema regionale degli standard per la progettazione e realizzazione dei percorsi di formazione professionale” e approvazione nuove linee di intervento.

Motivazione

Con DGR 1140/2021 le Linee di indirizzo per il sistema regionale degli standard per la progettazione e realizzazione dei percorsi di formazione professionale sono state aggiornate al fine di fornire indicazioni specifiche per le diverse tipologie di percorsi formativi in relazione alle diverse tipologie di target e di relativi fabbisogni.

Nella logica della progressiva implementazione del sistema degli standard regionali per la progettazione e realizzazione degli interventi formativi anche in relazione all’evoluzione del quadro di indirizzi a livello nazionale in particolare al Piano Nazionale Nuove Competenze ed al Programma Nazionale per la Garanzia di Occupabilità dei lavoratori (GOL), si rende necessario integrare e sviluppare ulteriormente gli indirizzi regionali relativamente a:

- puntuale definizione dei requisiti minimi di ingresso ai percorsi in termini di apprendimento pregresso attestato da titoli e/o esperienza;
- precisazione che tra gli obiettivi di competenze, in termini di UC del repertorio, che possono essere presi a riferimento per la realizzazione di percorsi finalizzati al conseguimento di qualificazioni corrispondenti a singole Unità di Competenze non devono essere incluse le UC relative alla sicurezza che completano le UC tecnico-professionali di ogni profilo professionale; i contenuti relativi all’esercizio in sicurezza delle competenze tecnico professionali prese a riferimento dovranno



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

comunque essere previsti tra i contenuti formativi del percorso a completamento delle conoscenze ed abilità previste dalla UC da conseguire;

- precisazione che per la formazione finalizzata al conseguimento di specifiche abilitazioni i riferimenti in termini di standard professionali e formativi sono costituiti dalle specifiche normative e da quanto previsto negli avvisi regionali relativi a tale tipologia di offerta formativa.

L'allegato "A" al presente provvedimento quindi, così integrato, costituisce il riferimento per la progettazione e la realizzazione delle attività formative nell'ambito del sistema regionale

Esito dell'istruttoria

Sulla base di quanto sopra si propone l'adozione della proposta deliberazione comprensiva dell'Allegato "A", che ne costituisce parte integrante e sostanziale, avente ad oggetto: "Revoca della D.G.R. n. 1140 del 27 settembre 2021 e approvazione nuove linee di indirizzo per il sistema regionale degli standard per la progettazione e realizzazione dei percorsi di formazione professionale".

Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il responsabile del procedimento
Daniele Catalani

Documento informatico firmato digitalmente

PARERE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE FORMAZIONE PROFESSIONALE, ORIENTAMENTO E AREE DI CRISI COMPLESSE

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione.

Attesta, altresì, che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico del bilancio regionale.

Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il dirigente del Settore
Massimo Rocchi

Documento informatico firmato digitalmente



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROPOSTA DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALE, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione. Dichiara, altresì, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il direttore del Dipartimento
Mauro Terzoni

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Allegato A – Linee di indirizzo per il sistema regionale degli standard per la progettazione e realizzazione dei percorsi di formazione professionale.



Linee di indirizzo per il sistema regionale degli standard per la progettazione e realizzazione dei percorsi di formazione professionale.

1 – IL QUADRO DI RIFERIMENTO

Con Delibera di Giunta regionale n. 740 del 5 giugno 2018 e Decreto del Dirigente della P.F. Istruzione, formazione, orientamento e servizi territoriali per la formazione e servizi per il mercato del lavoro (Centri impiego) n. 848 del 24 luglio 2018 la Regione Marche ha provveduto alla revisione del proprio Repertorio Regionale dei Profili Professionali al fine di renderlo completamente rispondente ai requisiti previsti dalla normativa nazionale in materia di definizione e rilascio di qualificazioni spendibili a livello nazionale ed europeo e certificazione delle competenze, con specifico riferimento al Decreto Legislativo del 16 gennaio 2013, n. 13, al Decreto Interministeriale del 30 giugno 2015 e al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali dell'8 gennaio 2018.

A seguito di tale revisione, il Repertorio:

- costituisce il riferimento in termini di attività caratterizzanti, livelli professionali e unità di competenze "intese come insieme di "capacità" e "conoscenze" necessarie a svolgere attività professionali che producono risultati osservabili e valutabili";
- identifica l'insieme di competenze, acquisibili in situazioni e percorsi formativi (contesto di apprendimento "formale") e/o in situazioni e percorsi professionali (contesto di apprendimento "non formale" e "informale"), certificabili e, quindi, spendibili da parte degli individui nel mercato del lavoro.

Esso costituisce il riferimento in termini di contenuti professionali delle qualificazioni rilasciate dalla Regione sia a conclusione di percorsi formativi, sia al termine dei processi di Individuazione, Validazione e Certificazione di competenze (IVC) acquisite in contesti non formali/ informali¹. A tal fine, i profili e le relative ADA ed UC sono correlati al Quadro Nazionale delle Qualificazioni Regionali (QNQR) di cui al citato Decreto Ministeriale, sulla base delle Attività presidiate, così come rappresentate dall'Atlante del Lavoro e delle Qualificazioni; la correlazione a tali Attività - all'interno della struttura dell'Atlante, articolata per Settori economico-professionali, Processi, Sequenze di processo ed Aree di

¹ In linea con quanto previsto dal D.Lgs 13/13 la Regione Marche ha titolato i CPI ad erogare il Servizio di Individuazione e Validazione delle Competenze e Rilascio del Libretto Formativo del Cittadino

attività - permette la collocazione di ciascuna qualificazione nel Quadro, determinando la correlazione con le altre qualificazioni regionali.

Il Repertorio rappresenta, inoltre, sia un riferimento vincolante sia una risorsa per ripensare il sistema formativo regionale, lungo un processo di medio periodo, nella prospettiva dell'apprendimento permanente delineata dal D. Lgs. del 16 gennaio 2013 n. 13 e dal citato Decreto Ministeriale, nella quale le persone apprendono e sviluppano competenze, in momenti diversi della loro vita.

Una simile prospettiva, oltre a richiedere un sistema univoco - il Repertorio - di identificazione delle competenze, richiede la definizione di ulteriori dispositivi di regolazione riguardanti:

- la modalità di progettazione ed erogazione dei servizi formativi che consentono di tenere conto degli apprendimenti pregressi dei partecipanti in ingresso ai percorsi formativi al fine di personalizzare l'intervento formativo di ciascuno;
- le condizioni per il finanziamento/autorizzazione dei percorsi formativi che tengano conto delle personalizzazioni, mantenendo il giusto equilibrio tra regolazione esterna e libertà progettuale dei soggetti formativi.

Le presenti Linee disegnano il quadro di insieme in cui verranno inseriti tali dispositivi, secondo un processo di progressiva definizione ed introduzione dei riferimenti di regolazione del sistema dell'offerta formativa.

2 – OBIETTIVI DEL SISTEMA DI OFFERTA FORMATIVA REGIONALE

Il principio fondamentale che orienta il sistema regionale di formazione professionale è costituito dall'assunto che l'apprendimento è un processo di accumulo incrementale di competenze, che non avviene per "salti", ma si sviluppa in un continuum, in termini temporali e di contesti. I contesti cosiddetti di apprendimento formale - quali quello della formazione professionale - predisposti per favorire lo sviluppo di nuove acquisizioni devono quindi favorire questo processo, tenendo conto degli stili cognitivi degli individui, e considerando la correlazione tra caratteristiche/requisiti in ingresso, articolazione del percorso, obiettivi in uscita.

Le dimensioni rilevanti per il sistema di offerta formativa regionale sono pertanto:

- a) le caratteristiche degli utenti, in particolare in termini di apprendimento pregresso;
- b) la finalità istituzionale dell'azione formativa (primo ingresso nel mercato del lavoro, riqualificazione/aggiornamento);
- c) gli obiettivi di competenza in uscita dai percorsi da identificare tra gli standard contenuti del Repertorio Regionale dei Profili Professionali ai fini della loro spendibilità.

Il sistema regionale di standard formativi che la Regione intende costruire identifica requisiti minimi:

- necessari e sufficienti;
- condivisi e rispettati dall'insieme degli attori del sistema della formazione

quali riferimenti vincolanti per la programmazione, progettazione e realizzazione di interventi qualitativamente omogenei su tutto il territorio regionale e per il riconoscimento e capitalizzazione dell'apprendimento pregresso.

Le finalità del sistema regionale di standard formativi minimi riguardano:

- la garanzia della parità di accesso alle opportunità formative offerte dal sistema a tutti i cittadini;
- la presa in carico delle esigenze e dei fabbisogni formativi dei singoli individui da una parte, e dei fabbisogni di sviluppo del capitale umano in relazione alle direttrici di sviluppo economico- produttivo della regione dall'altro;
- la corresponsabilizzazione dei soggetti formatori nella costruzione di un sistema formativo (alimentato da risorse pubbliche o private) equo, efficace ed efficiente, nel rispetto dei diversi ruoli ed in particolare, valorizzando la capacità progettuale e formativa degli operatori, anche attraverso lo sviluppo della capacità di valutare e riconoscere gli apprendimenti conseguiti dalle persone in precedenti esperienze di apprendimento da valorizzare come crediti nell'ambito dei percorsi formativi offerti;
- l'efficacia dei percorsi formativi, intesa prioritariamente in relazione alla riconoscibilità e, quindi, spendibilità effettiva dei risultati conseguiti dagli individui, secondo i criteri ed i principi del sistema nazionale di certificazione delle competenze definiti dal D.Lgs. 13/13 e dal D.I. 30 giugno 2015.

3 – IL SISTEMA REGIONALE DEGLI STANDARD FORMATIVI

Tenendo conto degli obiettivi sopra richiamati, il sistema regionale di standard formativi che la Regione intende definire individua alcuni indicatori e parametri in relazione alle tre dimensioni rilevanti sopra richiamate, ovvero caratteristiche degli utenti in termini di apprendimento pregresso, finalità istituzionali ed obiettivi in uscita del percorso formativo. La declinazione di specifiche soglie per tali indicatori e parametri avverrà nell'ambito di un percorso di progressiva definizione e condivisione con gli attori del sistema a partire dal primo nucleo di standard identificati nel presente dispositivo.

In relazione alle caratteristiche degli utenti, l'indicatore rilevante ai fini della definizione di parametri standard riguarda l'apprendimento pregresso, in termini di dominio settoriale e complessità; tale livello può essere desunto dal possesso di titoli di istruzione/formazione o da evidenze di esperienze pregresse.

In relazione alla finalità dei percorsi per il conseguimento di qualificazioni, corrispondenti ad interi profili o singole unità di competenze, si distingue tra:

- i) formazione per il primo ingresso nel mercato del lavoro rivolta a coloro che devono assolvere al diritto-dovere all'istruzione e formazione fino al conseguimento di una qualificazione o fino al raggiungimento del diciottesimo anno di età;
- ii) formazione per la qualificazione di coloro che, essendo prosciolti dal diritto-dovere di istruzione e formazione, devono conseguire una prima qualificazione;
- iii) formazione per il conseguimento di ulteriori qualificazioni da parte di coloro che hanno già conseguito una qualificazione o che intendono acquisire ulteriori competenze o specializzare/aggiornare quelle possedute.

In relazione agli obiettivi in uscita dai percorsi, gli indicatori di riferimento sono costituiti:

- dalle competenze definite nel Repertorio regionale in termini di Unità di Competenze e Profili;
- dai livelli EQF che caratterizzano le competenze in quanto risultati di apprendimento, sulla base di quanto previsto dal DM 8 gennaio 2018 che istituisce il Quadro Nazionale delle Qualificazioni.

3.1 Primo dispositivo di standard formativi

Nell'attuazione del sistema regionale di standard formativi, viene definito un primo nucleo di standard formativi regionali che, sulla base dell'apprendimento pregresso e degli obiettivi di qualificazione in uscita, declina in relazione al livello di qualificazione previsto in uscita i seguenti parametri:

- consistenza del percorso in termini di durata minima;
- requisiti minimi in termini di apprendimento pregresso
- percentuale di attività di stage (in termini di durata minima e durata massima), intesa come esperienza che, mettendo il partecipante in contatto diretto con i contesti di esercizio delle competenze acquisite - seppur in situazione "protetta" e non soggetta alle dinamiche lavorative/professionali - arricchisce il processo di apprendimento;
- quota minima di attività di docenza riservata a formatori provenienti dal mondo del lavoro e tipologia e consistenza minima dell'esperienza professionale ad essi richiesta.

3.1.1 Formazione finalizzata al conseguimento di qualificazione corrispondente ad intero profilo

Tali standard - che sostituiscono il Tabulato Regionale quale riferimento per la progettazione e realizzazione dei percorsi formativi finanziati con risorse pubbliche e i percorsi autorizzati si applicano ai percorsi di:

- formazione per il conseguimento di prima qualificazione corrispondente ad intero profilo da parte di coloro che hanno assolto o sono prosciolti dal diritto-dovere di istruzione e formazione (ii);
- formazione per il conseguimento di ulteriore qualificazione corrispondente ad intero profilo da parte di coloro che hanno già conseguito una qualificazione o che intendono specializzare/aggiornare le competenze possedute (iii);

Livello qualificazione in uscita	Requisiti minimi di apprendimento pregresso	Durata (in ore)	Quota stage (in ore)	Docenti
3 EQF	a) assolvimento obbligo scolastico	600	30%- 40%	almeno il 30% delle attività di docenza finalizzate allo sviluppo delle competenze tecnico-professionale devono essere erogate da docenti con almeno 3 anni di esperienza (negli ultimi 8 anni) nell'attività professionale oggetto di insegnamento
	b) assolvimento obbligo scolastico e esperienza lavorativa (documentata da: contratti di lavoro/ incarichi secondo la normativa o Scheda Anagrafico-Professionale) di almeno 6 mesi negli ultimi 5	500		
	c) esperienza lavorativa (documentata da: contratti di lavoro/ incarichi secondo la normativa o Scheda Anagrafico-Professionale) di almeno 24 mesi negli ultimi 5 anni coerente con la qualificazione regionale in uscita	300	20%-40%	
	d) esperienza lavorativa in corso (documentata da: contratti di lavoro/incarichi secondo la normativa), da almeno 12 mesi coerente con la qualificazione regionale in uscita	240	/	
4 EQF	a) titolo di istruzione e formazione professionale (IeFP)/qualificazione di formazione professionale di livello EQF 3 o esperienza lavorativa pregressa (documentata da: contratti di lavoro/incarichi secondo la normativa o Scheda Anagrafico-Professionale) di almeno 18 mesi negli ultimi 5 anni	500	30%- 40%	almeno il 30% delle attività di docenza finalizzate allo sviluppo delle competenze tecnico-professionale devono essere erogate da docenti con almeno 3 anni di esperienza (negli ultimi 8 anni) nell'attività professionale oggetto di insegnamento
	b) titolo di istruzione e formazione professionale (IeFP)/qualificazione di formazione professionale di livello EQF 3 coerente con la qualificazione regionale in uscita e esperienza lavorativa (documentata da: contratti di lavoro/incarichi secondo la normativa o Scheda Anagrafico-Professionale) di almeno 6 mesi negli ultimi 2 anni	400		
	c) Esperienza lavorativa (documentata da: contratti di lavoro/incarichi secondo la normativa o Scheda Anagrafico-Professionale) di almeno 24 mesi negli ultimi 5 coerente con la qualificazione regionale in uscita	250	20%-40%	
	d) esperienza lavorativa in corso (documentata da: contratti di lavoro/incarichi secondo la normativa), da almeno 24 coerente con la qualificazione regionale in uscita	200	/	

5 EQF	a) titolo di istruzione e formazione professionale (leFP)/titolo di Istruzione e Formazione tecnica superiore (IFTS)/qualificazione di formazione professionale di livello EQF 4 o esperienza lavorativa pregressa (documentata da: contratti di lavoro/incarichi secondo la normativa o Scheda Anagrafico-Professionale) di almeno 24 mesi negli ultimi 5 anni	500	30%- 40%	almeno il 30% delle attività di docenza finalizzate allo sviluppo delle competenze tecnico-professionale devono essere erogate da docenti con almeno 3 anni di esperienza (negli ultimi 8 anni) nell'attività professionale oggetto di insegnamento
	b) titolo di istruzione e formazione professionale (leFP) /titolo di Istruzione e Formazione tecnica superiore (IFTS)//qualificazione di formazione professionale di livello EQF 4 coerente con la qualificazione regionale in uscita e esperienza lavorativa (documentata da: contratti di lavoro/incarichi secondo la normativa o Scheda Anagrafico-Professionale) di almeno 6 mesi negli ultimi 2 anni	400		
	c) esperienza lavorativa (documentata da: contratti di lavoro/incarichi secondo la normativa o Scheda Anagrafico-Professionale) di almeno 24 mesi negli ultimi 5 coerente con la qualificazione regionale in uscita;	250	20%-40%	almeno il 45% delle attività di docenza finalizzate allo sviluppo delle competenze tecnico-professionale devono essere erogate da docenti con almeno 3 anni di esperienza (negli ultimi 8 anni) nell'attività professionale oggetto di insegnamento
	d) esperienza lavorativa in corso (documentata da: contratti di lavoro/incarichi secondo la normativa) da almeno 24 mesi coerente con la qualificazione regionale in uscita	200	/	
6 EQF	a) titolo di Istruzione Tecnica superiore (ITS)/qualificazione di formazione professionale di livello EQF 5 o esperienza lavorativa pregressa (documentata da: contratti di lavoro/incarichi secondo la normativa o Scheda Anagrafico-Professionale) di almeno 24 mesi negli ultimi 5 anni	400	30%- 40%	almeno il 30% delle attività di docenza finalizzate allo sviluppo delle competenze tecnico-professionale devono essere erogate da docenti con almeno 3 anni di esperienza (negli ultimi 8 anni) nell'attività professionale oggetto di insegnamento
	b) a) titolo di Istruzione Tecnica superiore (ITS)/qualificazione di formazione professionale di livello EQF 5 coerente con la qualificazione regionale in uscita e esperienza lavorativa (documentata da: contratti di lavoro/incarichi secondo la normativa o Scheda Anagrafico-Professionale) di almeno 6 mesi negli ultimi 2 anni	320		
	c) esperienza lavorativa (documentata da: contratti di lavoro/incarichi secondo la normativa o Scheda Anagrafico-Professionale) di almeno 24 mesi negli ultimi 5 coerente con la qualificazione regionale in uscita;	200	20%-40%	almeno il 45% delle attività di docenza finalizzate allo sviluppo delle competenze tecnico-professionale devono essere erogate da docenti con almeno 3 anni di esperienza (negli ultimi 8 anni) nell'attività professionale oggetto di insegnamento
	d) esperienza lavorativa in corso (documentata da: contratti di lavoro/incarichi secondo la normativa) da almeno 24 mesi coerente con la qualificazione regionale in uscita	100	/	

7 EQF	a) titolo di Istruzione tecnica superiore (ITS)/qualificazione di formazione professionale di livello EQF 6 o esperienza lavorativa pregressa (documentata da: contratti di lavoro/incarichi secondo la normativa o Scheda Anagrafico-Professionale) di almeno 24 mesi negli ultimi 5 anni	400	30%- 40%	almeno il 30% delle attività di docenza finalizzate allo sviluppo delle competenze tecnico-professionale devono essere erogate da docenti con almeno 3 anni di esperienza (negli ultimi 8 anni) nell'attività professionale oggetto di insegnamento
	b) a) titolo di Istruzione tecnica superiore (ITS)/qualificazione di formazione professionale di livello EQF 6 coerente con la qualificazione regionale in uscita e esperienza lavorativa (documentata da: contratti di lavoro/incarichi secondo la normativa o Scheda Anagrafico-Professionale) di almeno 6 mesi negli ultimi 2 anni	320		
	c) esperienza lavorativa (documentata da: contratti di lavoro/incarichi secondo la normativa, lettere di referenze o Scheda Anagrafico-Professionale) di almeno 24 mesi negli ultimi 5 coerente con la qualificazione regionale in uscita;	200	20%-40%	almeno il 45% delle attività di docenza finalizzate allo sviluppo delle competenze tecnico-professionale devono essere erogate da docenti con almeno 3 anni di esperienza (negli ultimi 8 anni) nell'attività professionale oggetto di insegnamento
	d) esperienza lavorativa in corso (documentata da: contratti di lavoro/incarichi secondo la normativa) da almeno 24 mesi coerente con la qualificazione regionale in uscita	100	/	

L'esperienza lavorativa pregressa deve essere documentata dall'interessato mediante scheda anagrafico professionale, in caso di esperienza di lavoro autonomo essa deve essere documentata da incarichi e/o attestazioni dell'avvenuto svolgimento dell'attività lavorativa, documentazione che attesti l'attività svolta in qualità di titolare di ditta individuale.

L'esperienza lavorativa in corso deve essere documentata da contratti di lavoro/incarichi secondo la normativa.

Le durate indicate sono da intendersi come durata minima di un percorso finalizzato al conseguimento di qualificazione corrispondente ad intero profilo, ovvero all'insieme di tutte le Unità di competenze in esso previste.

3.1.2 Formazione finalizzata al conseguimento di qualificazione corrispondente a singola Unità di competenze.

Si ritiene inoltre di dover adottare standard anche per i percorsi formativi finalizzati al conseguimento di qualificazioni corrispondenti a singole Unità di Competenze tra quelle previste nel Repertorio Regionale, ad esclusione delle UC relative alla sicurezza che completano ciascun profilo. I contenuti relativi all'esercizio in sicurezza di tali competenze dovranno comunque essere previsti tra i contenuti formativi del percorso a completamento delle conoscenze ed abilità previste dalla UC da conseguire.

Tenendo a riferimento i medesimi parametri sopra indicati, nell'attuazione del sistema regionale di standard formativi, viene definito un set di standard di percorso per singola UC che, sulla base del monitoraggio di attuazione, potrà essere modificato e/o implementato.

Durata minima	Dura massima	Percentuale min/max attività pratica	Docenti
40	100	30-40%	almeno il 45% delle attività di docenza finalizzate allo sviluppo delle competenze tecnico-professionale devono essere erogate da docenti con almeno 3 anni di esperienza (negli ultimi 8 anni) nell'attività professionale oggetto di insegnamento

3.1.3 Formazione per l'aggiornamento di conoscenze/abilità

Laddove nell'ambito della formazione continua rivolta a persone occupate emergano fabbisogni di formazione per lo sviluppo o l'aggiornamento di singole conoscenze/abilità, possono essere progettati percorsi di durata inferiore alle 40 ore rispettando comunque i seguenti parametri:

- gli obiettivi di apprendimento in uscita dal percorso devono comunque essere definiti a partire dagli standard di Unità di competenze presenti nel Repertorio Regionale;
- la durata minima dei percorsi non può essere inferiore alle 16 ore;
- in esito al percorso deve essere rilasciata attestazione degli apprendimenti conseguiti nella quale oltre alle caratteristiche del percorso, siano esplicitati gli standard professionali presi a riferimento in termini di conoscenze/abilità.

3.1.4 Parametri per il finanziamento dei percorsi

Come previsto al paragrafo 1.8.1 del Manuale per la gestione delle attività formative finanziate con il POR FSE 2014/2020 di cui all'Allegato I della deliberazione della Giunta Regionale n. 19 del 20 gennaio 2020 e s.m.i., ai fini del finanziamento dei percorsi si applicano:

- per i percorsi finalizzati al conseguimento di una qualificazione (Profilo o singola U.C) i parametri definiti per "Attività formative con livelli di qualificazione in uscita pari a EQF n. 2 e 3" e "Attività formative con livelli di qualificazione in uscita pari a EQF n. 4,5,6 e 7"
- per i percorsi di formazione continua finalizzati al conseguimento di singole conoscenze/abilità, i parametri definiti per "Formazione per occupati".

3.1.5 Formazione finalizzata al conseguimento di specifiche abilitazioni

Per la formazione finalizzata al conseguimento di specifiche abilitazioni i riferimenti in termini di standard professionali e formativi sono costituiti dalle specifiche normative e da quanto previsto negli avvisi regionali relativi a tale tipologia di offerta formativa

3.2 Indicazioni per la progettazione modulare dei percorsi

In fase di progettazione degli interventi formativi, l'individuazione della durata effettiva del percorso deve tenere conto:

- del **livello della qualificazione in uscita**, intesa come livello EQF attribuito alla UC;
- dell'**apprendimento progressivo**, in termini di dominio settoriale e complessità, da rilevare sulla base del possesso di titoli di istruzione/formazione o da evidenze di esperienze pregresse, tenendo conto che:
 - per i percorsi finalizzati al conseguimento di qualificazione ad intero profilo la durata deve essere definita in relazione al livello della qualificazione prevista in uscita prendendo a riferimento la durata minima standard prevista per le diverse caratteristiche individuate nella tabella (a, b, c, d) in termini di apprendimenti pregressi;
 - per qualificazioni corrispondenti a singole U.C. la durata massima prevista dallo standard (100 ore) è da considerarsi come il tempo di apprendimento necessario ad acquisire attraverso apprendimento formale l'insieme delle conoscenze e delle abilità che compongono la Unità di Competenze, mentre la durata minima prevista dallo standard (40 ore) indica l'impegno formativo minimo per partecipanti in possesso di titoli di istruzione/formazione o esperienza pregressa:
 - ✓ di livello immediatamente inferiore a quello assegnato alla Unità di Competenze da acquisire;
 - ✓ in ambito coerente con i contenuti del percorso.

Il percorso inoltre deve essere articolato in termini di singoli obiettivi di apprendimento e relative unità formative e deve essere chiara la relazione tra queste ultime, i relativi obiettivi

di apprendimento e le Unità di Competenze previste nel Repertorio Regionale dei profili professionali che costituiscono l'obiettivo del percorso.

In fase di attivazione del percorso, a seguito della presa in carico dei singoli partecipanti, dovrà essere realizzata la progettazione di dettaglio che specificherà l'articolazione effettiva dell'unità formative del percorso, sulla base del tipo di esperienza pregressa posseduta dai partecipanti.

I percorsi formativi non finalizzati al rilascio di qualificazione, devono essere progettati e realizzati avendo a riferimento gli standard di competenze contenuti nel Repertorio Regionale, al fine di garantire la trasparenza delle attestazioni concernenti gli apprendimenti acquisiti anche in funzione della loro capitalizzazione ai fini del successivo conseguimento di qualificazioni, attraverso l'individuazione, la validazione e la certificazione.

4. PROSPETTIVA EVOLUTIVA DEL SISTEMA REGIONALE

Nella prospettiva complessiva dell'apprendimento permanente in cui deve essere ricollocata la formazione professionale, la relazione esistente tra apprendimento pregresso, attività formativa e obiettivo in uscita, rende centrale la capacità del sistema dell'offerta di "prendere in carico" i destinatari innanzitutto attraverso il riconoscimento e la valorizzazione nell'ambito dell'azione formativa delle competenze di cui essi sono portatori, sia in termini di crediti sia in termini di individualizzazione dei percorsi.

Lo sviluppo di questa capacità "attrattiva" del sistema passa anche attraverso:

- una progettazione formativa per unità di apprendimento capitalizzabili riferite alle Unità di Competenze, che consentano la "composizione" dei percorsi anche in relazione agli apprendimenti riconosciuti;
- la definizione di standard di processo per la valutazione degli apprendimenti in ingresso ed in itinere, nel quadro degli standard per i servizi di Individuazione, Validazione e Certificazione delle competenze (IVC); nel processo di erogazione degli interventi formativi, la rilevazione degli apprendimenti pregressi costituisce parte integrante del processo formativo, preliminare alla definizione della progettazione didattica di dettaglio.

Al fine di garantire parità di trattamento degli utenti dei servizi formativi e uniformare i comportamenti attuativi dei soggetti erogatori, la Regione definisce anche dal punto di vista procedurale le modalità per la realizzazione delle attività di rilevazione degli apprendimenti pregressi, distinte dalle attività di selezione, ai fini della individualizzazione dei percorsi offerti.

4.1 Ulteriore sviluppo del sistema degli standard formativi

Nell'ambito del percorso delineato dalle presenti Linee di indirizzo per la costruzione del sistema regionale di standard formativi, la Regione promuove azioni anche a carattere sperimentale al fine di favorire il rafforzamento delle qualità degli interventi e lo sviluppo delle competenze professionali degli operatori impegnati nella loro realizzazione, anche nell'ambito del sistema regionale di accreditamento degli organismi formativi.

A seguito dell'adozione e attuazione del primo nucleo di standard formativi adottati con il presente atto, la Regione procederà all'implementazione del dispositivo con ulteriori standard che potranno riguardare:

- la presenza di metodologie di formazione a distanza all'interno dei percorsi dell'offerta regionale;
- lo svolgimento delle attività di verifica degli apprendimenti durante lo svolgimento del percorso al fine di monitorare il processo di apprendimento ed eventualmente mettere in atto azioni di supporto allo stesso;
- le caratteristiche delle eventuali azioni a supporto dell'apprendimento e professionalità in esse coinvolte;
- le modalità e le procedure per il riconoscimento di crediti in ingresso ai percorsi formativi a fronte del riconoscimento degli apprendimenti pregressi dei singoli partecipanti.